



Decreto n. 9 del 23/09/2008

OGGETTO: D.M. 30/10/2007 - Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa* (*Thaumetopoea*) *pityocampa* (Den. et Schiff) nel territorio della regione del Veneto.

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI

VISTA la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell' 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 30 ottobre 2007 recante "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa* (*Thaumetopoea*) *pityocampa* (Den. et Schiff.)";

CONSIDERATO che la processionaria del pino è un fitofago endemico in Italia e molto diffuso in altre aree europee e del bacino del Mediterraneo;

CONSIDERATO che, a motivo di tale ubiquitaria presenza della specie in Europa, la normativa fitosanitaria comunitaria prevede l'adozione di specifiche misure di controllo per l'insetto solo per i vegetali di *Pinus* destinati alla piantagione in specifiche aree della Spagna (Ibiza);

CONSIDERATO che nel corso degli ultimi anni nel territorio regionale opera un programma di monitoraggio fitosanitario delle aree boscate denominato "Fitforest", in grado di rilevare in continuo la comparsa di eventi dannosi per il patrimonio forestale, determinarne l'agente e valutarne l'impatto;

CONSIDERATO che nel corso dei monitoraggi effettuati nell'ambito di tale programma regionale di rilevamento dello stato fitosanitario delle foreste non sono mai stati rilevati danni dovuti alla processionaria, protratti nel tempo, che siano stati giudicati pregiudizievoli per la produttività e la sopravvivenza dei soprassuoli forestali colpiti;

CONSIDERATO che le istituzioni regionali coinvolte nella gestione forestale, a seguito di specifica riunione tecnica tenutasi presso la sede dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari il giorno 29 aprile 2008, non hanno individuato aree nelle quali la presenza della processionaria del pino sia tale da costituire seria minaccia per la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

CONSIDERATO che nella regione del Veneto generalmente i soprassuoli dove prevalgono specie ospiti della processionaria del pino non vengono sfruttati economicamente e sono condotti solitamente secondo norme di gestione forestale non di tipo produttivo;

TENUTO CONTO dell'affidabilità del sistema di monitoraggio fitopatologico "Fitforest" che è in grado di osservare in modo tempestivo eventuali evoluzioni della specifica problematica fitosanitaria e, di conseguenza, consente l'adozione di appropriate misure di prevenzione e di contenimento;

RITENUTO di dover dare applicazione all'articolo 1 del citato Decreto ministeriale 30 ottobre 2007 che prevede di individuare, se del caso, le aree in cui la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

CONSIDERATO che le modalità secondo le quali devono essere effettuati gli eventuali interventi di profilassi disposti dall'Autorità sanitaria competente per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, a termini dell'articolo 4 del citato Decreto ministeriale 30 ottobre 2007, verranno individuate dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari sulla base delle specificità ambientali di volta in volta rilevate;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETA

1. Nel territorio regionale non sussistono aree nelle quali la presenza della processionaria del pino sia tale da costituire seria minaccia per la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e nelle quali, di conseguenza, debbano essere disposte per finalità fitosanitarie misure di lotta obbligatoria all'insetto.
2. Le modalità tecniche degli eventuali interventi di profilassi disposti dall'Autorità sanitaria per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, verranno stabilite dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari sulla base delle specificità ambientali di volta in volta rilevate.
3. Informazioni aggiornate sulle tecniche di lotta insetticida per il controllo della specie sono reperibili sul sito web dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari all'indirizzo:
www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Servizi+Fitosanitari;
4. Per quanto non previsto nel presente decreto si fa riferimento al Decreto Ministeriale 30/10/2007 e al D.lgs n. 214/2005;
5. Di richiedere la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL DIRIGENTE

(Dott. Giovanni Zanini)